



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-208.0.0.-52

L'anno 2021 il giorno 13 del mese di Luglio il sottoscritto Torre Sandra in qualita' di dirigente di Direzione Attivita' E Marketing Del Turismo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO - E TRENITALIA S.p.A. PER LA PROMOZIONE RECIPROCA DI SERVIZI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 OLTRE IVA 22%.

Adottata il 13/07/2021
Esecutiva dal 20/07/2021

13/07/2021	TORRE SANDRA
------------	--------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-208.0.0.-52

OGGETTO APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI GENOVA – DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO - E TRENITALIA S.p.A. PER LA PROMOZIONE RECIPROCA DI SERVIZI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2.000,00 OLTRE IVA 22%.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n° 267/2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i. e, nello specifico, l'articolo 107 che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- il D.Lgs. n. 30.03.2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4, che regola le funzioni e le responsabilità di indirizzo politico/amministrativo;
- il Decreto Legislativo n° 118 del 2011, relativo a disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici e il DLgs 126/2014;
- gli artt. 77 e 80 del vigente Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova approvato con deliberazione C.C. n. 20 del 28 aprile 2011;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 03/03/2021 con la quale sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici del Comune di Genova per il triennio 2021/2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 18/03/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023;

VISTE ALTRESI':

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 24/04/2019 di approvazione del Piano di Marketing, Comunicazione della Città e Turismo per l'anno 2019 e delle priorità relative all'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno, la quale ha individuato tra gli obiettivi strategici la realizzazione di una Card turistica di servizi integrati;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 16/07/2020 con cui è stato approvato il Piano di sviluppo turismo e comunicazione e relativo utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno per l'anno 2020;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 288 del 03/12/2020 con cui è stata approvata l'integrazione al suddetto piano contestualmente alle prime linee programmatiche del piano 2021 per far fronte all'emergenza covid19 ed anticipare la ripresa del mercato turistico;

PREMESSO CHE:

- in data 26 settembre 2017 sono state illustrate al Consiglio Comunale le "Linee Programmatiche" che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco;
-l'impegno della Civica Amministrazione è volto a perseguire la valorizzazione della città di Genova per favorirne lo sviluppo economico ed il rilancio turistico e che, a seguito dell'emergenza Covid19, occorre subito dare corso a azioni per favorire la ripresa del settore;

CONSIDERATO CHE:

- tra gli obiettivi prioritari della Direzione Attività e Marketing del Turismo vi è lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica e la sua massima diffusione tanto verso l'utente finale che presso gli operatori del turismo organizzato;
- in tale quadro, la promozione congiunta tra Trenitalia ed il Comune di Genova, rappresenta l'opportunità per fare sinergia e creare valore aggiunto reciproco;
- la collaborazione in oggetto, consente, tra le altre cose, di valorizzare al meglio le nuove offerte integrate di prodotti e servizi turistici del Comune di Genova, quale il Genova City Pass, le card turistiche ed il relativo portale web dedicato e declinabile in diverse formule, che assume un ruolo centrale nella strategia di sviluppo, marketing ed accoglienza turistica, in linea con le analoghe esperienze di destinazioni nazionali ed internazionali;
- il Comune di Genova, nello svolgimento della sua attività finalizzata al perseguimento dell'interesse pubblico, si propone anche il target di conseguire economie di spesa in occasione dell'organizzazione di iniziative diverse;
- le azioni di promozione del territorio e della sua offerta possono prendere utilmente la forma di accordi di co-marketing con soggetti economici qualificati del panorama nazionale ed internazionale, ivi compresi i grandi vettori della mobilità e del trasporto passeggeri;
- tale tipologia di accordo è da intendersi come formula di reciproco vantaggio per le Parti contraenti;

PRESO ATTO della disponibilità di Trenitalia Spa ad assicurare al Genova City Pass del Comune di Genova un'adeguata visibilità impegnandosi ad attivare una campagna pubblicitaria del valore ritenuto congruo di euro 2.000,00 oltre IVA al 22%, con le modalità indicate nello schema di accordo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO contestualmente opportuno da parte del Comune di Genova garantire ai possessori di specifiche tipologie di titoli di viaggio Trenitalia lo sconto del 10% sul prezzo di acquisto del Genova City Pass, una tariffa riservata sul valore totale di determinati pacchetti turistici e condurre una campagna d'informazione al pubblico volta a promuovere l'utilizzo del treno per raggiungere la città, e valutate tali operazioni in euro 2.000,00 oltre IVA al 22%, con le modalità indicate nello schema di accordo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VALUTATA, pertanto, l'opportunità di stipulare un Accordo di Collaborazione con Trenitalia S.p.A, Piazza della Croce Rossa n° 1 - 00161 - Roma - Codice Fiscale/Partita IVA n° 05403151003 - il cui schema allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per in-

centivare l'uso del treno e promuovere Genova quale destinazione turistica e contestualmente il Genova City Pass;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere all'accertamento e al contestuale impegno di euro 2.000,00 oltre IVA al 22% per un totale di euro 2.440,00;

DATO ATTO CHE:

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'Art. 147 bis. c.1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR);
- i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole della finanza pubblica;

**IL DIRETTORE
DETERMINA**

1) di **prendere atto** di tutto quanto esplicitato nelle premesse ed approvare l'accordo di co-marketing e promozione congiunta tra Trenitalia ed il Comune di Genova in relazione al quale le parti intendono collaborare, fare sinergia e creare valore aggiunto reciproco;

2) di **approvare** l'Accordo di Collaborazione tra Comune di GENOVA e Trenitalia S.p.A, Piazza della Croce Rossa n° 1 - 00161 - Roma - Codice Fiscale/Partita IVA n° 05403151003 - il cui schema allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per incentivare l'uso del treno e promuovere Genova quale destinazione turistica e contestualmente il Genova City Pass;

3) di **individuare** nel Direttore della Direzione "Attività e marketing del turismo" il soggetto firmatario del suddetto Accordo di Collaborazione;

4) di **accertare l'entrata di € 2.440,00 (di cui 2.000,00 imponibile e 440,00 IVA al 22%)** da Trenitalia Spa (Cod.Benf. 43217) sul **Capitolo 20455*** Proventi da servizi turistici - Centro di Costo n° 1380 "servizi turistici", Piano dei Conti 3.1.2.1.11- del Bilancio di Previsione 2021 - (ACCERTAMENTO N° 2021/1654);

5) di **impegnare € 2.440,00 (di cui 2.000,00 imponibile e 440,00 IVA al 22%)** in favore di Trenitalia Spa (Cod.Benf. 43217), **CIG ZB63271345**, sul **Capitolo 1394 *** Acquisizione di servizi turistici diversi - Centro di Costo n° 1380 - Piano dei Conti 1.3.2.99.999 «Altri servizi diversi» - del Bilancio di Previsione 2021 - (IMPEGNO N° 2021/10174);

6) di dare mandato alla Direzione Attività e Marketing del Turismo per quanto di successiva competenza, compresa la liquidazione della spesa nei limiti del presente provvedimento mediante atto di liquidazione digitale e contestuale emissione di richiesta di reversale digitale;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

7) di **dare atto** che:

- si tratta di una spesa in ambito istituzionale;
- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'Art. 147 bis. c.1 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto del Regolamento U.E. 2016/679 (GDPR);
- l'impegno è stato assunto ai sensi art. 183 - comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000
- è stata verificata l'insussistenza del conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990.

Il Direttore
(Dott.ssa Sandra Torre)



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-208.0.0.-52
AD OGGETTO

APPROVAZIONE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI GENOVA –
DIREZIONE ATTIVITA' E MARKETING DEL TURISMO - E TRENITALIA S.p.A. PER LA
PROMOZIONE RECIPROCA DI SERVIZI – ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DI
EURO 2.000,00 OLTRE IVA 22%.

**Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Regolamento di Contabilità e per gli effetti di legge,
si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[Dott. Giuseppe Materese]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

Prot.n. PG/2021/202604

Spett.le
Trenitalia S.p.A.
Divisione Passeggeri LH
Sales LH
Piazza della Croce Rossa 1
00161 Roma
c.a. Serafino Lo Piano

Oggetto: accordo commerciale tra Trenitalia S.p.A. e il Comune di Genova per la promozione delle offerte commerciali di quest'ultimo e i servizi ferroviari di Trenitalia.

Facendo seguito alle intese intercorse, con la presente formuliamo una proposta di accordo commerciale teso a definire i termini e le condizioni per l'adozione di congiunte iniziative commerciali.

ACCORDO COMMERCIALE TRA

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.607.137.500,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto nella persona dell'Ing. Paolo Attanasio, nella sua qualità di Responsabile della Divisione Passeggeri Long Haul, in virtù dei poteri conferitigli con procura in atti del Notaio Angela Cianni in data 20/09/2018 Rep. n. 866/404 (di seguito, per brevità, denominata "Trenitalia");

E

Comune di Genova - con sede a Genova, via Garibaldi 9, C.A.P. 16124 –codice fiscale 0085693930102, il quale interviene nel presente contratto nella persona della Dott.ssa Sandra Torre, nella sua qualità di Direttore della Direzione Attività e Marketing del Turismo (di seguito, per brevità, denominata il "Contraente");

di seguito congiuntamente definite come "Parti" e singolarmente come "Parte".



Comune di Genova | Direzione Marketing Territoriale e Turismo | Matitone piano 20 | Via di Francia 1 | 16149 Genova | Tel. 010.557- 5219 / 5215 / 5214 / 5202
marketingturismo.comge@postecert.it
direzionemarketingturismo@comune.genova.it
www.comune.genova.it | www.visitgenoa.it





COMUNE DI GENOVA

PREMESSO CHE:

- Trenitalia è la società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che opera quale vettore ferroviario passeggeri, sia per il trasporto ferroviario a media e lunga percorrenza che regionale, curando altresì l'attuazione e la gestione di ogni iniziativa e servizio nel campo dei trasporti, nonché la vendita, ai propri clienti, di prodotti e servizi, anche forniti da *partner* terzi;
- Trenitalia gestisce il programma di *loyalty* denominato “*Cartafreccia*”, il quale offre alla clientela oltre alla possibilità di collezionare punti fedeltà e redimere premi, anche promozioni speciali, proprie o concordate con società partner;
- il Comune di Genova svolge attività di sostegno e sviluppo dell'offerta turistica cittadina, organizza l'accoglienza e l'informazione turistica su tutto il territorio cittadino e supporta la promozione – commercializzazione di prodotti e servizi con gli operatori del settore per valorizzare nuove offerte integrate e pacchetti turistici capaci di attrarre nuovi visitatori e diversi mercati;
- Trenitalia ha l'obiettivo di promuovere il network dei treni Frecciarossa, Frecciargento, Freccia Bianca, Intercity e Intercity Notte e, in particolare, è interessata ad incentivare l'utilizzo del treno a fini turistici, culturali e per la fruizione del tempo libero;
- il Comune di Genova si è rivolto a Trenitalia per realizzare una iniziativa di collaborazione commerciale volta - da un lato - ad incrementare l'afflusso turistico presso il proprio territorio e - dall'altro - ad incentivare l'utilizzo del treno come mezzo di trasporto per recarsi nella città di Genova;
- Trenitalia si è dimostrata interessata a svolgere le predette attività di collaborazione commerciale in quanto utili a promuovere l'uso del servizio ferroviario per raggiungere la città di Genova;
- le Parti, pertanto, intendono porre in essere iniziative congiunte di cooperazione commerciale con l'obiettivo di promuovere la destinazione turistica “Genova” e il suo raggiungimento tramite l'utilizzo del treno, con lo scopo di sviluppare attraverso l'attività di promozione e vendita l'aumento dei rispettivi business, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente accordo di cooperazione commerciale (di seguito, per brevità, denominato “Accordo”).

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1
(Premesse ed allegato)

Le premesse e l'allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.



COMUNE DI GENOVA

Art. 2
(Oggetto ed impegni delle Parti)

Con il presente Accordo le Parti, al fine di promuovere i rispettivi servizi di cui in premesse, si impegnano ad attivare le iniziative ed a compiere le attività commerciali di seguito indicate.

A) Il Contraente, per tutta la durata del presente Accordo, si impegna a:

- garantire – ai propri clienti che siano soci del programma CartaFRECCIA e che acquistino un biglietto di andata e ritorno, per viaggi sui treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte alle condizioni nel prosieguo specificate – una tariffa riservata sul valore totale di ciascuna offerta, come meglio dettagliato nell'allegato 1.

Sono esclusi dal suddetto sconto i biglietti ferroviari Trenitalia, i quali dovranno essere acquistati separatamente e contestualmente all'offerta presso gli Operatori Incoming medesimi, nelle modalità specificate di seguito.

I biglietti ferroviari validi ai fini del riconoscimento dell'agevolazione prevista dal presente Accordo, dovranno essere inerenti a viaggi effettuati con i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte in qualsiasi livello di servizio, che abbiano come destinazione e origine Genova.

L'elenco completo ed aggiornato delle offerte è consultabile dal cliente sul sito www.visitgenoa.it.

Per accedere e acquistare l'offerta, il cliente dovrà necessariamente contattare l'Operatore Incoming rivenditore dell'offerta prescelta utilizzando i contatti indicati nella pagina dedicata, come meglio dettagliato nell'allegato 1.

-garantire uno sconto del 10% su tutti i Genova City Pass ai possessori di biglietti ferroviari inerenti a viaggi effettuati con i treni Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte in qualsiasi livello di servizio, che abbiano come destinazione e origine Genova.

Per usufruire dell'agevolazione sul Genova City Pass, all'atto dell'acquisto della Card sarà necessario presentare a uno degli Uffici IAT di Genova (posti in Via Garibaldi 12r e al Porto Antico, Ponte Spinola), unitamente ad un documento di identità in corso di validità, una delle tipologie di titolo di viaggio Trenitalia sopra riportate.

Per gli acquisti delle Card effettuati online al sito www.genovacitypass.it, il cliente potrà ricevere il codice sconto a lui dedicato per l'acquisto inviando, prima dell'acquisto online della Card, evidenza dei titoli ferroviari sopra riportati - unitamente al documento di identità - tramite mail all'indirizzo info@genovacitypass.it.

- condurre, sui propri canali di comunicazione, una campagna d'informazione al pubblico volta ad incentivare l'utilizzo del treno Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e Intercity Notte per raggiungere Genova e, in particolare, si impegna a realizzare sui siti internet www.visitgenoa.it e www.genovacitypass.it uno spazio dedicato alla collaborazione commerciale oggetto dell'Accordo;



COMUNE DI GENOVA

- fornire a Trenitalia i dati di consuntivo dell'Accordo in termini di pacchetti/prodotti venduti e numero di arrivi/presenze nelle strutture ricettive aderenti, allo scopo di valutare l'efficacia commerciale dell'operazione.

B) Trenitalia si impegna a:

- inserire l'oggetto del presente Accordo sul sito internet www.trenitalia.com in sezioni dello stesso che si potranno ritenere di meritevole visibilità;
- promuovere le offerte mediante l'invio della *newsletter* indirizzata ai soci del programma CartaFRECCIA che abbiano prestato il consenso a ricevere comunicazioni di questa tipologia. La *newsletter* includerà anche uno specifico *link* al sito *web* del Contraente;
- trasmettere sui monitor di bordo dei treni *Frecciarossa* e *Frecciargento* – salvo impossibilità dovute a motivi di natura tecnica – una schermata statica *co-brandizzata*, a rotazione e previa selezione in base al proprio palinsesto. La schermata sarà realizzata dal Contraente sulla base di specifiche tecniche fornite da Trenitalia e verrà programmata per la durata minima di 14 (quattordici) giorni, anche non continuativi. Il *layout* ed il testo della comunicazione dovranno essere preventivamente approvati da Trenitalia.

Nell'ipotesi di cause non imputabili a Trenitalia - quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il protrarsi dell'emergenza sanitaria in corso e/o il verificarsi di epidemie/pandemie e/o di ulteriori *lockdown* - che impediscano o limitino l'esecuzione delle prestazioni dell'Accordo, ovvero che ne facciano venir meno l'interesse di Trenitalia, quest'ultima potrà invocare la sospensione temporanea dell'efficacia del medesimo Accordo, rispetto alla quale il Contraente sin da ora presta il proprio consenso, fino al venir meno delle richiamate circostanze.

Fermo quanto sopra, le Parti potranno comunque condividere in buona fede una modifica o la risoluzione dell'Accordo.

Restano salvi, in ogni caso, i rimedi di legge previsti.

Art. 3

(Corrispettivi, modalità di fatturazione e clausola fiscale)

Le Parti convengono che per tutte le prestazioni di cui all'art. 2:

- Trenitalia corrisponderà, a titolo onnicomprensivo, al Contraente € 2.000,00 (duemila /00) oltre I.V.A., se dovuta;
- Il Contraente corrisponderà, a titolo onnicomprensivo, a Trenitalia € 2.000,00 (duemila/00) oltre I.V.A.,



COMUNE DI GENOVA

se dovuta.

Ciascuna Parte emetterà la rispettiva fattura alla scadenza del presente Accordo. È fin d'ora inteso che le fatture saranno reciprocamente compensate. L'eventuale credito che dovesse residuare in capo ad una delle Parti a causa dell'applicazione di diversi metodi di fatturazione dovrà essere saldato dalla controparte attraverso un bonifico sul conto corrente indicato in fattura.

Le parti convengono di avvalersi di quanto stabilito dalla circolare N. 27/E del 07 novembre 2017 dell'Agenzia delle Entrate, dando atto di non applicare la scissione dei pagamenti.

Il presente Accordo, concluso mediante scambio di lettere secondo l'uso del commercio, è soggetto ad I.V.A. ed è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del combinato disposto degli art. 5, comma 2, e 40 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di registro sarà a carico delle Parti secondo legge.

Art. 4

(Comunicazioni pubblicitarie – Responsabilità per i contenuti, manleva)

Tutte le comunicazioni pubblicitarie dell'iniziativa prodotte e/o diffuse con qualsiasi mezzo dal Contraente dovranno essere preventivamente approvate da Trenitalia.

Il Contraente dichiara sin d'ora di tenere Trenitalia sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni e spese che dovessero derivare in occasione di qualsivoglia contestazione – ivi incluse quelle provenienti dalle associazioni, anche a tutela dei consumatori, o da Autorità Pubbliche – relativamente a carenza o inesattezza di informazioni pubblicitarie effettuate, anche indirettamente, dal Contraente medesimo.

Art. 5

(Durata)

L'Accordo avrà durata a far data dalla sottoscrizione fino al giorno 31 dicembre 2021. È escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 6

(Divieto di esclusiva)

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo non conferisce loro alcun diritto di esclusiva. Entrambe le Parti, pertanto, sono libere di concludere accordi analoghi con altri soggetti.



COMUNE DI GENOVA

Art. 7
(Riservatezza)

Il Contraente si impegna a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Accordo, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Trenitalia che vengono messi a sua disposizione o di cui venga a conoscenza in occasione dell'Accordo stesso.

L'obbligo della riservatezza sarà vincolante per tutta la durata del presente Accordo e per i cinque anni successivi alla sua scadenza ovvero fino a quando le informazioni apprese non siano divenute di dominio pubblico.

È fatto divieto al Contraente di fare, o autorizzare terzi a realizzare, pubblicazioni sui risultati delle attività/servizi ricevuti in virtù del presente Accordo, i cui diritti sono riservati in via esclusiva a Trenitalia.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo restano vincolanti per i cinque anni successivi, anche in caso di risoluzione del presente Accordo.

Art. 8
(Licenza del marchio)

Trenitalia concede al Contraente una licenza d'uso nei limiti di quanto strettamente necessario a quanto previsto dal presente Accordo, non esclusiva, non cedibile, non trasferibile, revocabile e personale del marchio.

Al fine di conformarsi a quanto previsto dal paragrafo precedente, il Contraente si impegna espressamente a:

- i. utilizzare il marchio in conformità alla legge e alle istruzioni di volta in volta impartite da Trenitalia;
- ii. non utilizzare il marchio per qualsiasi fine diverso da quanto previsto nel presente Accordo;
- iii. non vendere, concedere in licenza, cedere e/o trasferire a qualsiasi titolo a qualsiasi terzo non autorizzato da Trenitalia, il marchio;
- iv. non modificare in alcun modo il marchio;
- v. non comunicare, diffondere, pubblicare materiale pubblicitario in cui sia utilizzato il marchio, senza la preventiva autorizzazione scritta di Trenitalia relativamente alle modalità di concreta rappresentazione del marchio stesso.

Trenitalia si impegna a fornire al Contraente le forme grafiche del marchio con apposita mail.

Le Parti si danno atto che Trenitalia è e rimarrà l'esclusiva titolare di tutti i diritti di esclusiva (quali a titolo esemplificativo e non esclusivo, diritti di brevetto, diritti d'autore, diritti di marchio, know-how, diritti sui disegni, diritti sui modelli etc.) sul marchio e che il Contraente non potrà vantare alcun titolo e/o diritto sul marchio.

La licenza concessa ai sensi del presente articolo al Contraente cesserà i propri effetti al termine dell'Accordo.

Art. 9
(Responsabilità)

In nessun caso Trenitalia sarà tenuta a rispondere nei confronti dei clienti fruitori della promozione oggetto dell'Accordo di eventuali inadempienze del Contraente che rimane al riguardo unico responsabile.



COMUNE DI GENOVA

Il Contraente, inoltre, è integralmente responsabile per ogni eventuale inadempienza alle prestazioni del presente Accordo commessa dai soggetti deputati ad accordare le agevolazioni (Tour Operator e Comune di Genova) di cui all'art. 2 e all'allegato 1 e, al riguardo, manleva Trenitalia da qualsiasi richiesta, anche risarcitoria, da parte di terzi.

Il Contraente dichiara inoltre di aver previamente acquisito ogni consenso necessario da parte dei soggetti di cui al comma precedente e, comunque, manleva Trenitalia da qualsiasi richiesta, anche risarcitoria, da parte di questi ultimi.

Art. 10 (Clausola risolutiva espressa)

Trenitalia ha diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora il Contraente non adempia agli obblighi previsti dal presente Accordo ed in particolare dagli artt. 2, 4, 7, 8, 11 e 15.

Ugualmente, il Contraente ha diritto di risolvere il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., qualora Trenitalia non adempia agli obblighi previsti dall'art. 2.

La risoluzione è dichiarata senza bisogno di preavviso o di costituzione in mora, a mezzo lettera raccomandata a/r, e salva la facoltà delle Parti di promuovere azione per l'eventuale risarcimento dei danni.

Art. 11 (Clausola di Integrità)

11.1 Il Contraente dichiara, garantisce e assicura che nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, ivi incluse le attività ad esso connesse:

1. conformerà i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, integrità e trasparenza;
2. opererà nel pieno rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili e non potrà in essere alcuna condotta che possa integrare in alcun modo le ipotesi di reato indicate nel D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i., e comunque, a titolo esemplificativo e non esaustivo, omicidio colposo, lesioni personali colpose, i reati di frode, reati societari, reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio, appropriazione indebita, estorsione, concussione, reati corruttivi, traffico di influenze illecite ed altre fattispecie criminose relative a delitti contro la pubblica amministrazione ed il patrimonio;
3. osserverà, garantendone l'ottemperanza - previa adeguata informativa - da parte dei propri funzionari, dipendenti, nonché agenti, consulenti, rappresentanti, subappaltatori e subcontraenti impiegati ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, per tutta la durata del presente Accordo, ogni normativa e regolamento in materia di anticorruzione applicabile, ivi compreso, ma non solo, il D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. In particolare e in coerenza con tali normative, il Contraente si impegna ad astenersi nello svolgimento delle attività connesse al presente Accordo (a) dall'offrire, promettere, elargire, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, denaro o altre utilità, benefici, vantaggi, indebitamente, a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio, per sé o per altri, o a qualsivoglia soggetto terzo e (b) dal sollecitare o dall'accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, offerte di danaro o altre utilità,



COMUNE DI GENOVA

benefici, vantaggi, non dovuti, per sé o per altri, da un Pubblico Ufficiale, un Incaricato di Pubblico Servizio o da un qualsivoglia soggetto terzo.

11.2 Il Contraente dichiara e garantisce:

(a) di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato al seguente indirizzo Internet: <http://www.fsitaliane.it> nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Governance - Codice etico”, che è parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. di Trenitalia S.p.A., (“Modello 231”) di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto;

(b) di aver preso visione del Modello 231 di Trenitalia S.p.A., disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.trenitalia.com>, sezione “Info e Assistenza”, area “Etica, compliance e integrità”, di averne ben compreso i principi etico-comportamentali attesi, i contenuti e le finalità e di obbligarsi al loro pieno ed integrale rispetto.

La violazione di uno qualsiasi dei principi etico-comportamentali e delle previsioni contenuti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o nel Modello 231, nonché il mancato rispetto degli impegni di cui ai punti 11.1 sub 1), 2) e 3) del presente articolo configurano un'ipotesi di risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile da esercitare con le modalità di cui all'art. 10.

11.3 Il Contraente prende atto che le segnalazioni rilevanti ai sensi e per gli effetti del Modello 231, ivi incluso il Codice Etico, e di quanto previsto ai punti 11.1 sub 1), 2) e 3) devono essere effettuate secondo le modalità e tramite i canali indicati sul sito internet della Società nell'area “Etica, compliance e integrità” sopra indicata.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali per l'affidamento e l'esecuzione dell'Accordo - artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)

1. Finalità del trattamento e base giuridica

Nel corso dello svolgimento delle attività connesse all'affidamento e all'esecuzione del presente Accordo, ciascuna delle Parti tratterà dati personali riferibili a dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, motivo per il quale ciascuna di esse si impegna a procedere al trattamento di tali dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché a tutte le norme di legge di volta in volta applicabili.

Le Parti si impegnano a condurre le attività di trattamento di dati personali sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza degli interessati, e solo ed esclusivamente per le finalità di affidamento ed esecuzione del presente Accordo (Base giuridica: Contrattuale), nonché degli eventuali obblighi di legge (Base giuridica: Legale).



COMUNE DI GENOVA

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura “obbligatoria” e il mancato conferimento comporta l'impossibilità per Trenitalia S.p.A. di gestire le attività inerenti alla sottoscrizione del Accordo e al corretto svolgimento dello stesso. I dati acquisiti per il perseguimento delle suddette finalità saranno trattati esclusivamente dalle persone autorizzate al trattamento e da:

- Ferservizi S.p.A. per la sola attività di liquidazione delle prestazioni;
- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per la sola attività di monitoraggio delle iniziative delle Società del Gruppo FS,

e non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti terzi destinatari, salvo per adempimenti di legge.

2. Tipologie di dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito delle fasi di affidamento ed esecuzione del presente Accordo rientrano nelle seguenti categorie:

Dati Comuni acquisiti direttamente dal Contraente o dai dipendenti del Contraente: dati anagrafici, codice di identificazione fiscale (di dipendenti o clienti), identificativi documenti di identità (n. patente/C.I./Passaporto), dati di contatto (PEC, e-mail, contatti telefonici), copia del documento di identità del legale rappresentante o soggetto munito di poteri di rappresentanza legale (solo nel caso in cui il documento la cui copia sia stata già resa non sia più in corso di validità o in caso di diverso legale rappresentante o diverso soggetto munito di poteri di rappresentanza legale nel frattempo individuato dalla Controparte) ai fini della conferma delle dichiarazioni precedentemente rese per la contrattualizzazione.

I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei in modo da garantire idonee misure di sicurezza e riservatezza.

3. Dati di contatto di Titolari e DPO

Per le fasi di affidamento ed esecuzione del presente Accordo i riferimenti dei Titolari del trattamento e dei rispettivi Data Protection Officer (DPO) sono:

Per Trenitalia S.p.A.:

Titolare del Trattamento per le fasi di affidamento e di esecuzione è Trenitalia S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, contattabile all'indirizzo mail titolaretrattamento@trenitalia.it, con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma.

Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail protezionedati@trenitalia.it.

Per il Contraente:



COMUNE DI GENOVA

Titolare del trattamento, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, è contattabile all'indirizzo mail urpgenova@comune.genova.it oppure comunegenova@postemailcertificata.it con sede legale in Via Garibaldi 9, 16124 Genova. Il Data Protection Officer è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.genova.it.

4. Conservazione dei dati

I dati personali raccolti nell'ambito di cui al presente Accordo saranno trattati da ciascuna delle Parti limitatamente al periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra. Nel caso in cui esigenze di tipo contabile/amministrativo ne richiedano la conservazione per periodi più estesi, gli stessi saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 anni dalla scadenza del presente Accordo.

5. Diritti degli Interessati

Il Regolamento EU 679/2016 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali, gli interessati hanno diritto di chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre possono proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali. A tal proposito, ciascuna delle Parti si impegna a garantire l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati. Dichiaro, inoltre, espressamente di aver debitamente informato i propri dipendenti e/o collaboratori ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento EU 679/2016.

6. Trattamento dei dati personali dei clienti Trenitalia che soggiornano nella struttura alberghiera aderente al progetto - Titolarità autonoma

Considerato che le Parti contrattuali non definiscono congiuntamente finalità e modalità di trattamento dei dati personali degli interessati, non si verifica trasferimento di dati personali da una Parte all'altra né esistono database condivisi, Trenitalia S.p.A. e il Contraente devono essere considerati Titolari autonomi del trattamento.

Art. 13 (Recesso)

Le Parti si riservano la facoltà di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, dal presente Accordo, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata a/r con un preavviso di giorni 30 (trenta).



COMUNE DI GENOVA

Art. 14
(Referenti dell'Accordo)

Il referente del presente Accordo per Trenitalia è il responsabile della struttura Divisione Passeggeri Long Haul – Sales LH Paola Negri, e-mail: Pa.Negri@trenitalia.it.

Il referente del presente Accordo per il contraente è la Dott.ssa Sandra Torre Direttore della Direzione Attività e Marketing del Turismo, e-mail: direzionemarketingeturismo@comune.genova.it; storre@comune.genova.it.

Art. 15
(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

In ottemperanza alle disposizioni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in tema di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, il Contraente è tenuto a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione riconducibile all'esecuzione del medesimo Accordo.

A tal fine, con la sottoscrizione del presente Accordo, il Contraente si obbliga a:

- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
 2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cybersecurity che risultino applicabili;
 3. assicurare e garantire che tutti i dispositivi che lo consentono siano dotati di un software di protezione (antivirus, antimalware, ecc.) regolarmente aggiornato;
 4. assicurare e garantire che le password siano diverse per ogni account, della complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
 5. assicurare e garantire che il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici disponga di utenze personali non condivise con altri; che l'accesso sia opportunamente protetto; che i vecchi account non più utilizzati siano disattivati;
 6. assicurare e garantire che tutti i collaboratori ed il personale del Contraente siano adeguatamente sensibilizzati e formati sui rischi di cybersecurity e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
 7. assicurare e garantire che la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi sia svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;



COMUNE DI GENOVA

8. assicurare e garantire che in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
9. assicurare e garantire che siano eseguiti periodicamente backup delle informazioni e dei dati e che tali backup siano conservati in modo sicuro e verificati periodicamente, fermo restando che, ove richiesto, i dati saranno resi tempestivamente disponibili;
10. assicurare e garantire che le reti e i sistemi siano protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es: Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. assicurare e garantire che tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;

b) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 3316360190 o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;

c) effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema off-line al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge o di contratto, anche in caso di attacco informatico;

d) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 16

(Domicilio delle Parti e comunicazioni)

Salva diversa previsione contrattuale, il domicilio legale delle Parti è elettivamente fissato presso le rispettive sedi legali.

Le Parti sono tenute ad indicare il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché gli estremi di ogni eventuale abilitazione per l'esercizio dell'attività commerciale.

Eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate agli indirizzi di cui al comma primo. Le comunicazioni, da inviarsi per lettera raccomandata a.r. anticipata via fax ovvero via e-mail, si intendono ricevute e conosciute nel momento in cui pervengono al domicilio eletto di cui al primo comma.



COMUNE DI GENOVA

Art. 17

(Controversie, Foro competente e diritto applicabile)

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Accordo saranno deferite, ogni altro foro escluso, alla competenza del Foro di Roma. Il presente Accordo è regolato dal diritto italiano.

Art. 18

(Allegato)

È allegato al presente Accordo il seguente documento:

1. Dettaglio Offerte.

Per accettazione

Genova, 07/06/2021



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO 1 – DETTAGLIO OFFERTE

1 - PACCHETTO T.O. GERENT TRAVEL

A partire da € 132,00 per adulto in camera doppia (anziché € 150,00), minimo 2 persone.

Il pacchetto comprende:

- Trasferimento in auto privata in arrivo, dalla stazione di Genova alla struttura ricettiva;
- 1 notte in hotel 4 stelle a Genova con prima colazione inclusa;
- Trasferimento in auto privata ai Forti di Genova*, per percorso da svolgere autonomamente;
- Trasferimento in auto privata in partenza, dalla struttura ricettiva Hotel dalla stazione di Genova.

Non comprende il costo del biglietto Trenitalia, acquistabile al momento della prenotazione.

Il pacchetto potrà essere combinato con altri servizi e notti supplementari.

*Il servizio di trasferimento ai Forti verrà effettuato accompagnando i clienti alla prima fermata possibile per iniziare il percorso ad Anello partendo da Forte Diamante e fissando come tappa di ripresa Forte Sperone o Forte Begato (modulabile su richiesta dei clienti).

PACCHETTO T.O. C-WAY

1 - WEEK-END VIP-FAMILY

A partire da € 121,00 per adulto in camera doppia (anziché € 138,00) e a partire da € 113,00 per adulto in camera tripla (anziché € 129,00), minimo 2 persone.

Il pacchetto comprende:

- 1 notte in hotel 4 stelle a Genova, prima colazione inclusa;
- Ingresso all'Acquario di Genova, con servizio guidato esclusivo, a contenuti speciali "VIP-FAMILY" (durata di 1h30 min.);
- Tour guidato ai tetti della Basilica di Santa Maria delle Vigne.

Non comprende il costo del biglietto Trenitalia, acquistabile al momento della prenotazione.

Il pacchetto potrà essere combinato con altri servizi e notti supplementari.



Comune di Genova | Direzione Marketing Territoriale e Turismo | Matitone piano 20 | Via di Francia 1 | 16149 Genova | Tel. 010.557- 5219 / 5215 / 5214 / 5202
marketingturismo.comge@postecert.it
direzionemarketingturismo@comune.genova.it
www.comune.genova.it | www.visitgenoa.it





COMUNE DI GENOVA

Validità: da Maggio a Ottobre 2021, nei giorni venerdì/sabato/domenica (escluse festività e fiere).

3 – PACCHETTO DAFNE VIAGGI

A partire da € 230,00 per adulto (anziché € 250,00), minimo 2 persone.

Il pacchetto comprende:

- 2 notti in B&B a Genova;
- Visita in segway “Tour Caruggi” (di 2 ore e 30 minuti);
- Genova City Pass versione 24h;
- Biglietto funicolare (durata 100 minuti) di andata.

Non comprende il costo del biglietto Trenitalia, acquistabile al momento della prenotazione, e tutto ciò che non è indicato alla voce “il pacchetto comprende”.

Il pacchetto potrà essere combinato con altri servizi e notti supplementari.

Il Direttore
Dott.ssa Sandra Torre
(documento firmato digitalmente)



Comune di Genova | Direzione Marketing Territoriale e Turismo | Matitone piano 20 | Via di Francia 1 | 16149 Genova | Tel. 010.557- 5219 / 5215 / 5214 / 5202
marketingturismo.comge@postecert.it
direzionemarketingturismo@comune.genova.it
www.comune.genova.it | www.visitgenoa.it

